L’Assemblea dell’Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella “Costituzione della Repubblica di Croazia” (Testo Unico – G.U. R.C., Nº 124/2000) e nella “Costituzione della Repubblica di Slovenia” (G.U. R.S., Nº 33/1991), ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della “Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia” (Testo Unico – G.U. R.C. , Nº 105/2000), ai sensi del “Trattato tra Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze” (G.U. R.C. – Accordi internazionali, Nº 15/1997), nonché ai sensi della “Legge sulle Associazioni” (G.U. R.C., Nº 74/14 e successive modifiche)

Maurizio Tremul

STATUTO dell'UNIONE ITALIANA

I. Disposizioni generali

Articolo 1

L'Unione Italiana (di seguito UI) è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica, apartitica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l’articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

L'Assemblea Costituente dell’Unione Italiana, quale organizzazione sociale, eletta il 25, 26 e 27 gennaio 1991, e riunitasi il giorno 16 luglio 1991 a Fiume, ha accolto lo Statuto dell’Unione Italiana, e successivamente ha accolto le sue ulteriori modifiche e integrazioni.

In conformità allo Statuto di cui al precedente comma, l’Unione Italiana era iscritta nel Registro delle organizzazioni sociali presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Amministrazione delle Repubblica di Croazia, al numero di registro 545, libro VI, in data 11 settembre 1991.

La forma giuridica dell'UI è l'Associazione ed è iscritta presso il Registro dell'organo competente.

Articolo 2

Il presente Statuto contiene le disposizioni generali, la denominazione, il timbro, la competenza territoriale, la sede legale, i simboli, la rappresentanza, i settori d'attività e finalità dell’UI, i soci, le forme e le modalità dell’associazione, i diritti e i doveri degli associati, le forme associative particolari ed i rapporti con le altre Istituzioni della CNI, l’ufficio dell’UI in Slovenia, gli organi dell’UI, i mezzi e le modalità di finanziamento, il coordinamento delle attività con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e con le Istituzioni della CNI, le Consulte territoriali delle Comunità degli Italiani, le attività economiche dell'UI, l’informazione e la pubblicità dei lavori, lo scioglimento dell’UI, le norme transitorie e finali.

II. Denominazione, timbro, competenza territoriale, sede legale, simboli e rappresentanza

Articolo 3

La denominazione dell’organizzazione è la seguente:

La denominazione in lingua croata è Talijanska Unija e in lingua slovena, Italijanska Unija.

Articolo 4

L'UI detiene il proprio timbro. Tale timbro è di forma circolare con le denominazioni dell'associazione sancite nell'Articolo 3. La forma, le dimensioni, il numero e le persone autorizzate ad usare il timbro dell'UI sono definiti da una Delibera della Giunta Esecutiva.

Articolo 5

L'UI svolge le proprie attività con lo scopo di attuare le finalità del presente Statuto sul territorio della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Montenegro e della Repubblica italiana. Tali attività possono venir svolte anche in altri territori dove risiedono i soci dell'Unione.

Articolo 6

La sede legale dell'UI è situata a Fiume.

La sede dell'UI nella Repubblica di Slovenia è ubicato a Capodistria.

Articolo 7

L'UI e CNI hanno come proprio simbolo il tricolore della Repubblica italiana e come proprio Inno il "Va pensiero sull'ali dorate" tratto dal "Nabucco" di Giuseppe Verdi.

Il 16 luglio è proclamato "Giornata dell'Unione Italiana e della CNI".

Articolo 8

L'UI è rappresentata dal Presidente dell'UI che per funzione è anche Presidente dell'Assemblea, e dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI. I due Presidenti svolgono le loro mansioni in base al presente Statuto e in base alla legge.

I legali rappresentanti sono responsabili della legalità dell'operato dell'UI, attuano le Delibere approvate dall'Assemblea nell'ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto, presentano all'Assemblea la proposta della relazione finanziaria annuale, stipulano contratti e si occupano di altre attività giuridiche in nome e per conto dell'associazione, trasmettono i verbali delle Sessioni dell'Assemblea all'ufficio competente preposto alla gestione del Registro delle associazioni e svolgono tutte le altre mansioni ai sensi della legge, dello Statuto e degli altri atti dell'UI.

III. Settori d'attività e finalità dell'UI

Articolo 9

I settori d'attività dell'UI, sono i seguenti:

1. I diritti umani,
2. La cultura e l'arte,

3. La cultura politica democratica,
4. L'educazione, la scienza e la ricerca,
5. La collaborazione internazionale,
6. Lo sport.

Sono finalità fondamentali dell'UI:

1. L'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi dei sui membri,
2. Il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana (in seguito CNI), in virtù della sua autoctonia,
3. L' affermazione della soggettività della CNI e delle sue strutture,
4. Il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.

Le finalità particolari dell'UI sono fissate dell'indirizzo programmatico approvato dall'Assemblea dell'UI.

Articolo 10

Con lo scopo di realizzare le finalità fondamentali sancite dal presente Statuto, per le necessità degli appartenenti alla CNI e per le sue organizzazioni e istituzioni, l'UI svolge le seguenti attività:

1. Organizzazione di attività culturali;
2. Organizzazione di congressi, di convegni, di manifestazioni culturali, artistiche, letterarie, musicali e concerti;
3. Organizzazione di seminari, di stage, di corsi d'istruzione, di formazione e di aggiornamento;
4. Organizzazione e allestimento di mostre, di mostre – vendita, di esposizioni, di rassegne, di spettacoli, di ex-tempore;
5. Organizzazione di attività in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione;
6. Organizzazione di attività nel campo dell'università e della ricerca;
7. Organizzazione di attività nel campo dell’informazione e dell’editoria;
8. Organizzazione di attività nel campo delle comunicazioni Radiotelevisive, social-media e della cinematografia;
9. Edizione e pubblicazione di libri, cataloghi, dépliant, inviti, manifesti, fogli d'informazione;
10. Organizzazione di attività in campo teatrale, della drammaturgia, dell'arte e dello spettacolo;
11. Promuovere, coordinare e stimolare, per i propri membri, viaggi e escursioni a scopi culturali, formativi, ricreativi, sportivi, d'istruzione e d'altro genere;
12. Incentivare lo stato sociale (materiale, sanitario, abitativo e d'altro genere) degli appartenenti alla CNI e in rapporto alle necessità accertate, intraprendere opportune e indispensabili misure e iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
13. Organizzazione di attività sportive, di incontri, tornei, di giochi e manifestazioni sportive;
14. Organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
15. Organizzazione di attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
16. Per i bisogni e gli interessi degli appartenenti alla CNI e per le sue organizzazioni e istituzioni, nonché per i membri dell'UI, riferiti a forme organizzate di attività e di iniziative nei campi della cultura, dell'istruzione, della ricerca, della formazione, dello spettacolo, dello sport, dell'editoria e di altro genere attinenti alle attività svolte dall'UI, ai sensi delle

norme vigenti, incentiva l'offerta di servizi amministrativi, nonché tutti gli altri sevizi tecnici, sussidiari e di altro genere per la realizzazione compiuta e a regola d'arte delle richiamate iniziative e delle attività istituzionali dell'UI, senza contropartita alcuna;

17. Stimolare l'attività imprenditoriale dei propri membri e tramite le società commerciali di cui è fondatrice, soddisfare alle proprie necessita economiche e finanziarie, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dal presente Statuto;
18. Organizzazione di attività e assistenza nel campo delle finanze e del bilancio;
19. Incentivare il sostegno professionale agli appartenenti alla CNI e alle sue organizzazioni e Istituzioni, senza compenso alcuno, per il proficuo conseguimento dei loro obiettivi, incentivando l'offerta di servizi contabili, informatici, telematici, di traduzione, trascrizione e fotocopiatura, nonché di assistenza legale qualificata;
20. Incentivare la vendita di souvenir, di materiale didattico, di libri, di opere d'arte e di beni di propria produzione o coprodotti con altri Enti, Istituzioni o Comunità degli Italiani;
21. Organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con le Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della CNI, le CAN, i Consigli della minoranza nazionale italiana e i rappresentanti della CNI negli organismi politici e amministrativi;
22. Collabora con le altre Comunità Nazionali e organizza attività comuni;
23. Collabora con la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica del Montenegro, la Repubblica italiana, con le Regioni, le Contee, le Città, i Comuni, nonché con i loro organi e organismi, e con gli organismi internazionali;
24. Collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società e con la società civile croata, slovena, montenegrina e Italiana di diritto privato
25. Segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della CNI e ai fini della loro attuazione, qualora necessiti, avvia le debite procedure presso gli organismi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali;
26. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative Costituzionali e legislative, nonché sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo i diritti e la tutela della CNI e le avanza ai deputati al seggio specifico presso i Parlamenti Croato. Sloveno e Montegrino, ai Parlamenti, ai Governi e ai loro organismi, come pure agli altri organi dei tre Stati;
27. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo i diritti e l'attuazione della tutela della CNI e le avanza alle Regioni, alle Città e ai Comuni e ai loro organismi;
28. Organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione e dalle Leggi;
29. Organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della CNI e dei suoi appartenenti;
30. Altro, qualora necessiti, in conformità alle leggi vigenti.

L'UI svolge le proprie attività e realizza le proprie finalità nel rispetto del principio di autonomia del proprio operato, del principio della trasparenza dell'operato dei suoi organi, del principio del sistema democratico, del principio dell'operato senza fini di lucro e del principio di libera partecipazione alla vita pubblica.

IV. Soci, forme e modalità d'associazione

Articolo 11

Soggetto dell'UI e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità o di madrelingua e cultura italiane.

Sono soci ordinari dell'UI tutti i cittadini croati, sloveni o montenegrini che all'atto dell'associazione alla Comunità degli Italiani di appartenenza e all'Unione Italiana, dichiarino di essere di nazionalità oppure di cultura e madrelingua italiane, che accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell'UI e lo Statuto della relativa Comunità degli Italiani.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia, Slovenia o Montenegro, possono associarsi alle Comunità degli Italiani e all'Unione Italiana alle medesime condizioni.

Le Comunità degli Italiani si associano, quale soggetto giuridico autonomo, all'Unione Italiana con sede a Fiume, inserendo tale disposizione nei propri Statuti. L'Assemblea dell'Unione Italiana, con una propria specifica delibera, accetta l'associazione della Comunità degli Italiani. I rapporti tra l'Unione Italiana e le Comunità degli Italiani sono definiti da un apposito accordo deliberato dall'Assemblea dell'UI.

L'Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana con sede a Capodistria (di seguito UI di Capodistria) è socio dell'UI di Fiume.

Le Comunità degli italiani in Slovenia sono associate all'UI di Capodistria e per automatismo i loro soci sono parimenti soci dell'UI di Fiume.

Articolo 12

Il socio dell'UI nell'ambito delle Comunità degli Italiani egli esercita i diritti e ne rispetta i doveri stabiliti dai relativi Statuti, mentre nell'UI realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la CNI stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 13

L'UI si articola nelle Comunità degli Italiani, strutturate come organismi che esprimono i bisogni e gli interessi della CNI operanti nelle singole località.

Le Comunità degli Italiani sono soggetti giuridici autonomi, il cui status è regolato dalla Legge sulle associazioni vigente delle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e del Montenegro.

Articolo 14

Ogni persona fisica può associarsi all'UI alle stesse condizioni, se soddisfa i criteri di cui all'art.11 del presente Statuto.

Nel caso una persona fisica decida di non essere più socio di una Comunità degli Italiani, cessa di esserlo anche dell'UI.

L'Assemblea dell'UI è autorizzata ad escludere un suo socio, qualora, in base al presente Statuto, l'esclusione non sia stata già effettuata dalla Comunità degli Italiani di cui è membro. L'esclusione può avvenire su proposta del Presidente, del Vice Presidente o da 5 membri dell'Assemblea dell'UI che hanno diritto di voto. A seguito della proposta deve essere svolta un'indagine da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e presentata all'Assemblea. Il Socio potrà quindi venir escluso nel caso in cui l'Assemblea dell'UI riterrà che:

1. Il socio della relativa Comunità degli Italiani non rispetti lo Statuto dell'UI e il suo Indirizzo programmatico;
2. Il rapporto di tale membro della Comunità degli Italiani nei confronti degli altri membri dell'UI è offensivo, è di stampo razzista, sciovinista, xenofobo, sessista o comune offensivo, ingiurioso o irrispettoso della dignità umana;
3. Il membro della Comunità degli Italiani ha con un qualsiasi suo comportamento arrecato un danno all'immagine dell'UI, dei suoi organi, alle attività che l'UI svolge o agli scopi per i quali è stata costituita;
4. Il membro della Comunità degli Italiani, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti.

Il socio espulso dall'UI non si può nuovamente associare all'UI.

Articolo 15

L'elenco dei soci è gestito e aggiornato simultaneamente dalle Comunità degli Italiani e dall'UI, in forma elettronica o in altra adeguata forma.

L'elenco dei soci deve contenere il nome e cognome, il numero identificativo personale (OIB o Codice Fiscale CF), la data e il luogo di nascita, la data di associazione alla Comunità degli Italiani, la data di cessazione di associazione alla CI, la tipologia di socio come anche ogni altro eventuale dato previsto dalla normativa vigente e dal regolamento dell'UI e di ogni singola CI.

L'elenco dei soci deve essere messo a disposizione, per la consultazione, a tutti i soci, agli organi dell'associazione e alle autorità, in modo conforme alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 16

Possono associarsi all'UI, in conformità ed in osservanza delle disposizioni statutarie e dell'Indirizzo programmatico dell'UI: le CAN, i Consigli della Minoranza Nazionale Italiana, le Istituzioni e gli Enti della CNI che operano in favore del suo sviluppo e crescita, ai sensi dei loro rispettivi Statuti.

Articolo 17

Possono associarsi all'UI anche altre persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica di Slovenia, nel Repubblica del Montenegro o nella Repubblica italiana se promuovono la lingua e la cultura italiana, in base ad una specifica delibera dell'Assemblea dell'UI.

V. Diritti e doveri degli associati

Articolo 18

I soci ordinari dell'UI hanno i seguenti diritti:

1. Di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e strutture rappresentative dell'UI se hanno compiuto i 16 anni di età;
2. Di partecipare alla gestione e alle attività dell'UI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
3. Di avanzare proposte e di promuovere iniziative, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;

4. Di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'UI e sulla realizzazione dei programmi, e sulle attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
5. Di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'UI.

Articolo 19

I soci dell'UI hanno i seguenti doveri:

1. Di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttive stabiliti dagli organi dell'UI, assumendosene la responsabilità;
2. Di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità degli Italiani ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;
3. Di partecipare attivamente alle attività delle Comunità degli Italiani e dell'UI;
4. Di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.

VI. Forme associative particolari, rapporti con le altre Istituzioni della CNI

Articolo 20

L'UI stabilisce rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della CNI. Le forme associative e di adesione tra l'UI e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 21

L'UI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CNI.

L'UI ha facoltà di acquistare la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti dalle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 22

L'UI in considerazione del suo ruolo peculiare e delle proprie specifiche competenze collabora, quando necessità funzionali ed operative lo richiedano: con i Consigli regionali, cittadini e comunali, con i deputati al seggio specifico dei Parlamenti croato e sloveno, con le CAN nella Repubblica di Slovenia e con i Consigli della minoranza italiana in Croazia, al fine di coordinare e concordare le attività volte a soddisfare gli interessi della CNI.

VII. L'UI di Capodistria

Articolo 23

L''UI di Capodistria cura gli interessi specifici degli appartenenti alla CNI che vivono sul territorio della Repubblica di Slovenia, con lo scopo di contribuire al mantenimento dell'unitarietà della Comunità Nazionale Italiana sul suo territorio d'insediamento storico.

L'Unione Italiana con sede a Capodistria è l'organizzazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia istituita per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica della CNI, al fine di mantenere l'unitarietà con la CNI in Croazia e coltivare unitariamente i rapporti con la Nazione Madre.

Le finalità dell'Unione Italiana in Slovenia sono:

a) svolgere la funzione di collegamento con la Nazione Madre e la CNI in Slovenia e Croazia al fine di preservarne l'integrità e l'identità nazionale;
b) gestire le Istituzioni comuni della CNI in Slovenia e Croazia e curarne i rapporti con lo Stato sloveno;
c) collaborare con le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana per gli Enti e servizi pubblici che hanno sede in Slovenia e che offrono un servizio per tutta la CNI in Slovenia e Croazia;
d) occuparsi della definizione delle strategie nel settore culturale (informazione, ricerca scientifica, editoria, ecc.), sportivo ed economico degli italiani in Slovenia e Croazia e, a questo scopo, collaborare con le CAN per quel che riguarda il territorio dello Stato Sloveno.

VIII. Organi dell'UI

Articolo 24

Sono organi dell'UI:

i. L'Assemblea;

ii. Il Presidente dell'UI che è anche Presidente dell'Assemblea;

iii. La Giunta Esecutiva;

iv. Il Presidente della Giunta Esecutiva;

v. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

i. L'Assemblea

Articolo 25

L'Assemblea dell'UI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'UI.

Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, delle Istituzioni dell'UI e degli Enti ad essa associati.

I membri della Consulta dell'Unione Italiana con sede a Capodistria sono parimenti membri dell'Assemblea dell'Unione Italiana con sede in Fiume. La Consulta dell'Unione Italiana con sede a Capodistria si riunisce e delibera in seduta comune con l'Assemblea dell'Unione Italiana con sede in Fiume, di cui è parte integrante.

Articolo 26

VARIANTE 1:

L'Assemblea dell'UI è costituita da 62 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto. La ripartizione dei seggi avviene in base alla seguente chiave:

1) da 1 a 899 soci effettivi: 1 consigliere;

2) da 900 a 2999 soci effettivi: 2 consiglieri;

3) da 3.000 soci in poi: 3 consiglieri.

Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI è di 5 anni.

Qualora si verifichino seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea dell'UI e i relativi quorum diminuiscono di conseguenza.

Nel caso si costituiscano nuove Comunità degli Italiani, il numero dei seggi dell'Assemblea e i relativi quorum aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Le disposizioni dettagliate per l'elezione dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI sono stabilite dal Regolamento elettorale dell'UI.

VARIANTE 2:

Riduzione del numero dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI a 25. Si costituiscono 5 circoscrizioni elettorali nelle aree delle Consulte: Capodistriano/Istria Nordoccidentale; buiese-umaghese; rovignese-parentino; polese, Quarnero-Dalmazia-Croazia continentale. I seggi sono ripartiti tra le Consulte proporzionalmente al numero dei soci effettivi iscritti alle CI che vi appartengono.

Le disposizioni dettagliate per l'elezione dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI sono stabilite dal Regolamento elettorale dell'UI.

VARIANTE 3:

Riduzione del numero dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI a 25. I consiglieri sono eletti in un'unica circoscrizione. Le liste di candidatura debbono necessariamente avere rappresentanti residenti nelle ex-Consulte (Capodistriano/Istria Nordoccidentale; buiese-umaghese; rovignese-parentino; polese, Quarnero-Dalmazia-Croazia continentale), secondo una ripartizione che è fissata dal Regolamento elettorale dell'UI.

Le disposizioni dettagliate per l'elezione dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI sono stabilite dal Regolamento elettorale dell'UI.

Articolo 27

Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI vengono indette dal Presidente dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del

mandato. La nuova Assemblea dell'UI si riunisce entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni.

La nuova Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente eletto dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia.

Articolo 28

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità di elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea dell'UI, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea dell'UI, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 29

L'Assemblea dell'UI approva:

1. L'indirizzo programmatico dell'UI;
2. Le linee programmatiche ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
3. Lo Statuto e le relative modifiche;
4. Il programma operativo annuale;
5. Il Piano finanziario annuale e pluriennale;
6. Bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione delle attività complessive svolte nell''anno precedente;
7. Il Regolamento elettorale dell'UI e il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI;
8. Tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti relativi all'esistenza, all'organizzazione, alla gestione, alla programmazione e allo sviluppo generale dell'UI;
9. il programma di lavoro annuale dell'Assemblea dell'UI;
10. Le delibere per l'indizione di referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione;
11. Revoca il Presidente dell'UI che è anche Presidente dell'Assemblea dell'UI;
12. 11. Elegge e revoca il Vice Presidente dell'Assemblea dell'UI;
13. Revoca il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI;
14. 13. Elegge e revoca i membri della Giunta Esecutiva dell'UI;
15. 14. Elegge e revoca il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
16. 15. Elegge e revoca i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro; dell'Assemblea dell'UI;
17. 16. Nomina e revoca il Liquidatore;
18. 17. Nomina e revoca gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
19. 18. Verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi eletti dall'Assemblea dell'UI;
20. 19. Esamina e approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'UI;
21. 20. Accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
22. 21. Accoglie e dibatte le mozioni dei consiglieri;
23. 22. Emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli atti, dei regolamenti e delle decisioni dell'UI;

24. 23. Decide sull'adesione dell'UI ad altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali;
25. 24. Decide sulla costituzione di nuove persone giuridiche in ottemperanza alle leggi vigenti;
26. 25. Svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 30

L'Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente dell'UI/Presidente dell'Assemblea dell'UI o su richiesta di almeno 10 consiglieri (Variante 1 e 2: di almeno 5 consiglieri). L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazioni delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Le sessioni dell'Assemblea dell'UI sono ordinarie, straordinarie, elettive e tematiche.

Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Variante 1 e 2: Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni mese e comunque non meno di 10 volte all'anno.

Le sessioni straordinarie e tematiche vengono convocate su richiesta del Presidente della GE o da almeno 15 consiglieri dell'Assemblea dell'UI (Variante 1 e 2: da almeno 8 consiglieri). Il Presidente dell'UI/Presidente dell'Assemblea dell'UI deve convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

L'Assemblea elettiva viene convocata nel termine di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali dal Presidente eletto dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia, durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto, vengono eletti il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI, i membri della GE dell'UI su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Vicepresidente dell'Assemblea è per funzione anche il Vicepresidente dell'UI.

L'Assemblea elettiva dell'UI si conclude entro 30 giorni dall'inizio dei suoi lavori, con l'elezione di tutti gli organi, di cui al comma 5 del presente articolo.

Le sedute dell'Assemblea, di regola, si svolgono in sede di una delle Comunità degli Italiani.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere a distanza (posta elettronica, videoconferenze con i sistemi Skype, ZOOM o con altri sistemi di comunicazione elettronica a distanza).

L'invito per la convocazione dell'Assemblea si trasmette a tutti i consiglieri per posta ordinaria e/o per posta elettronica trasmessa come da elenco dei consiglieri.

L'invito per la convocazione dell'Assemblea comprende l'Ordine del Giorno, le indicazioni sull'orario, il giorno e il luogo della riunione, ovvero sull'orario e il giorno nel caso di convocazione a distanza e deve essere inviato almeno 8 giorni prima della seduta dell'Assemblea.

Nei casi di convocazione dell'Assemblea a distanza nell'invito è obbligatorio definire con quale sistema di comunicazione elettronica si svolgerà la riunione, in armonia con le disposizioni previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Articolo 31

L'Assemblea dell'UI può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea dell'UI.

L'Assemblea dell'UI può costituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come di tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'UI, deve tener conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 32

L'Assemblea dell'UI è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 33

Le decisioni dell'Assemblea dell'UI sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto, il piano finanziario e il programma fondamentale vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

ii. Il Presidente dell'UI / Presidente dell'Assemblea

Articolo 34

Il Presidente dell'UI è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI.

Il Vicepresidente dell'Assemblea è eletto tra le file dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI è per funzione anche il Vicepresidente dell'UI.

Il Vicepresidente è eletto con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Il Presidente dell'UI e il Vicepresidente dell'UI possono essere sfiduciati su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente dell'UI e il Vicepresidente dell'UI possono rassegnare le dimissioni.

Articolo 35

Il Presidente:

1. Rappresenta l'UI;
2. Convoca, presiede le sedute dell'Assemblea dell'UI;
3. Firma e promulga gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea dell'UI;

4. È garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'UI, dell'unitarietà della CNI in Croazia, Slovenia e Montenegro e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti;
5. Cura i rapporti con i rappresentanti degli esuli;
6. Cura i rapporti con i rappresentanti delle altre Comunità nazionali minoritarie nei territori dell'insediamento storico della CNI e all'estero;
7. cura i rapporti politici e istituzionali con la Repubblica italiana, con le Repubbliche di Croazia, di Slovenia e del Montenegro;
8. Svolge altre funzioni e compiti previsti dallo Statuto dell'UI, dagli atti e dalla legge.

Articolo 36

Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dell'UI è di 5 anni e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente dell'UI sono incompatibili con altre cariche all'interno dell'UI e delle Comunità degli Italiani.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'UI non possono essere membri di partiti politici.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente dell'UI chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.

Articolo 37

L'Assemblea dell'UI, su proposta del Presidente, del Vicepresidente, di 10 (Variante 1 e 2: di 5 consiglieri) membri dell'Assemblea, del Presidente e dei membri della GE, o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell'UI scelto fra gli iscritti all'UI, per la sua pluriannuale attività e il contributo offerto nella tutela dei diritti della CNI.

iii. La Giunta Esecutiva

Articolo 38

La Giunta Esecutiva dell'UI, in seguito GE è l'organo esecutivo dell'UI e risponde del proprio operato all'Assemblea dell'UI.

La GE è eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente della GE propone all'Assemblea dell'UI la lista dei candidati per la composizione della GE e il Programma quinquennale.

Articolo 39

La GE è composta da un massimo di 7 membri (Variante 1 e 2: 5 membri) compresi il Presidente e il Vicepresidente della GE. La funzione di membro della GE è incompatibile con la carica di consigliere dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 40

I componenti della GE si ripartiscono, su proposta del Presidente della GE e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

1. Comunità degli Italiani;

2. Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie;
3. Istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera;
4. Attività giovanili e sportive;
5. Arte e cultura;
6. Imprenditoria e comunicazione;
7. Affari giuridico-amministrativi.

L'attività della GE è collegiale.

Variante 1 e 2: I titolari dei settori "Arte e cultura", "Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie" e "Comunità degli Italiani" svolgono il loro ruolo da professionisti impiegati presso l'amministrazione dell'UI. Al termine del loro mandato l'UI ha l'obbligo di assicurare loro un posto di lavoro perlomeno analogo a quello che avevano prima di divenire membri della GE.

Articolo 41

La GE esercita le seguenti funzioni e incarichi:

1. Da esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici e i programmi fondamentali dell'Assemblea;
2. Prepara, predispone e attua i programmi di lavoro annuali e i piani di attività dell'UI;
3. Predispone il Piano preventivo e il Bilancio consuntivo da approvare in sede di Assemblea dell'UI;
4. Indirizza l'operato dei servizi amministrativi dell'UI;
5. Amministra i beni e il patrimonio dell'UI;
6. Stabilisce, articola e coordina, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea dell'UI, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre istituzioni nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia, Montenegro e Italia;
7. Delibera e approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'UI, in conformità all'articolo 29 del presente Statuto;
8. Guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti dell'UI;
9. Svolge altre attività stabilite del presente Statuto, dagli Atti e dalle Delibere dell'Assemblea dell'UI;
10. Nomina delle commissioni di esperti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione della GE e dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 42

Il mandato dei membri della GE è di 5 anni. I componenti della GE possono essere destituiti dall'Assemblea dell'UI qualora almeno 10 consiglieri (Variante 1 e 2: 5 consiglieri) presentino una mozione di sfiducia che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

I membri della GE hanno inoltre la facoltà di presentare le proprie dimissioni motivate alla GE e all'Assemblea dell'UI.

Articolo 43

La GE si riunisce secondo le necessità, al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della GE sono deliberative se vi è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le decisioni della GE vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti.

La Giunta può venir convocata da parte del Presidente della GE, da almeno 3 membri (Variante 1 e 2: 2 membri) della GE o in via straordinaria dal Presidente dell'UI.

Non possono essere membri della GE chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.

iv. Il Presidente della GE

Articolo 44

Il Presidente della GE dell'UI rappresenta l'UI congiuntamente al Presidente dell'UI. Le sue mansioni riguardano gli aspetti esecutivi, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 45

Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI.Il mandato del Presidente della GE è quinquennale e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

La funzione di Presidente della GE è incompatibile ad altre cariche all'interno dell'UI e delle Comunità degli Italiani.

Il Presidente della GE non può essere membro di partiti politici.

Non può ricoprire la carica di Presidente della GE chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.

Articolo 46

Il Presidente della GE convoca e presiede le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività.

Sovraintende e controlla l'operato dei Servizi amministrativi dell'UI.

Il Presidente della GE dell'UI può essere sfiduciato su proposta di almeno 10 (Variante 1 e 2: 7 consiglieri) consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente della GE dell'UI può dimettersi dall'incarico presentando una motivazione alla GE e all'Assemblea dell'UI.

La GE e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova GE.

v. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo

Articolo 47

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è l'organo competente per la supervisione interna, il controllo e la verifica dei ricorsi.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità e la legalità delle decisioni e degli atti dell'UI e dei suoi organi e controlla se gli stessi sono in conformità allo Statuto. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'UI, tra gli organismi e le strutture dell'UI, tra l'UI e le Comunità degli Italiani. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle sue Istituzioni e organi presentati contro singole delibere degli organi dell'UI che riguardano i diritti e gli obblighi del ricorrente.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'UI, conflitti di competenza tra l'UI e le Comunità degli Italiani e altri Organi, Istituzioni o Enti della Comunità Nazionale Italiana. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'UI.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide anche per tutte le altre questioni che riguardano la tutela dei diritti in seno all'UI e si occupa delle osservazioni, dei reclami e dei ricorsi che non sono di competenza degli altri organi dell'UI.

Ha diritto a rivolgersi al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo ogni associato ed ogni organo dell'UI.

Articolo 48

Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'atto in questione, cioè da quando il ricorrente ne era a conoscenza.

Allo scadere di questo termine, non è più possibile presentare ricorsi o osservazioni che riguardano tale questione.

Articolo 49

I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea dell'UI, su proposta del Presidente dell'UI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea dell'UI con voto segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta di 10 consiglieri (Variante 1 e 2: 7 consiglieri) e con approvazione a maggioranza assoluta. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono dimettersi presentando le proprie dimissioni all'Assemblea dell'UI. Il mandato dei componenti del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è quinquennale.

Articolo 50

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità la convocazione dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'UI, presa visione delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 dalla data in cui gli è stata trasmessa la comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea dell'UI e alla GE. Le delibere del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo viene eletto dall'Assemblea dell'UI con le stesse modalità previste dall'articolo 49 del presente Statuto. Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina il lavoro del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e lo rappresenta.

Non può ricoprire la carica di Presidente Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.

IX. REFERENDUM

Articolo 51

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta, o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

Articolo 52

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'Assemblea può decidere, con la stessa delibera, quale condizione per la validità del Referendum, che alla votazione partecipi la maggioranza degli iscritti nei due terzi delle Comunità degli Italiani, oppure la maggioranza degli iscritti per gruppi territoriali di Comunità.

X. Mezzi e modalità di finanziamento

Articolo 53

Le entrate dell'UI sono costituite da:

1. Finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale e regionale delle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e del Montenegro;
2. Contributi e donazioni di soggetti economici, Enti, Istituzioni, associazioni e privati cittadini;
3. Proventi derivanti da soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'UI, ovvero da questa gestiti;
4. Ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;
5. Ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
6. Contributi e donazioni di organi statali, regionali, imprese, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Repubblica italiana;
7. Da altre fonti.

Articolo 54

L'UI può ottenere i mezzi per il finanziamento delle proprie attività dai bilanci statali o dai bilanci delle amministrazioni locali e regionali e da fonti estere, in conformità alla Legge.

Articolo 55

Il patrimonio dell'UI è composto dai mezzi incamerati in base alle modalità di cui negli articoli 53 e 54, da immobili di proprietà dell'UI, da diritti, da titoli e da crediti.

Il patrimonio dell'UI può venir usato esclusivamente per l'attuazione delle attività e delle finalità di cui al presente Statuto in conformità alla legge.

Per i propri obblighi l'UI risponde con il suo intero patrimonio.

I membri dell'UI e membri dei suoi organi rappresentativi e decisionali non rispondono per gli obblighi dell'UI.

Articolo 56

Le spese che l'UI sostiene per l'attuazione delle attività e delle finalità definite dallo Statuto saranno coperte principalmente con le entrate finanziarie di cui agli articoli 53 e 54 del presente Statuto, in conformità con il Piano e Programma finanziario dell'UI.

In casi eccezionali e solo se viene messa a repentaglio l'attuazione delle finalità di base dell'UI a causa della mancanza di entrate finanziarie, l'Assemblea dell'UI può decidere di vendere singoli immobili o altre proprietà, se non sussistono vincoli di donazione o di altra natura. Tale decisione deve venir approvata dall'Assemblea dell'UI a maggioranza assoluta e con i mezzi così ricavati possono venir usati esclusivamente per la copertura delle spese delle attività di cui al presente Statuto.

XI. Coordinamento delle attività con le Comunità degli Italiani, Enti ed Istituzioni della CNI

Articolo 57

L'Assemblea dell'UI, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e le Istituzioni della CNI, nonché per sviluppare delle direttrici programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della CNI, può costituire degli Attivi consultivi permanenti.

Articolo 58

Gli attuali attivi consultivi permanenti sono:

1. Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani;
2. Attivo consultivo delle Istituzioni scolastiche e prescolari;
3. Attivo consultivo degli organi d'informazione in lingua italiana;
4. Attivo consultivo degli esponenti politici della CNI;
5. Attivo consultivo degli imprenditori, degli operatori e dei dirigenti economici della CNI;
6. Attivo consultivo per la cultura e la ricerca scientifica.

Articolo 59

Gli Attivi consultivi svolgono le seguenti funzioni:

1. Discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della CNI;
2. Discutono ed evidenziano soluzioni atte a consolidare il coordinamento delle attività ed affermare i rapporti di collaborazione fra i sodalizi, gli Enti e le associazioni della CNI;
3. Sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della CNI;
4. Elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'UI e della GE.

L'Assemblea dell'UI e la GE hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 60

Le riunioni degli Attivi consultivi sono convocate e presiedute dai componenti della GE responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi consuntivi possono essere convocati su iniziativa del Presidente dell'UI, del Presidente della GE, di 5 consiglieri dell'Assemblea dell'UI, di 5 componenti di diritto degli Attivi consultivi o di almeno 2 Istituzioni rappresentate negli stessi. Alla riunione degli Attivi consultivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea dell'UI, della GE e il Presidente dell'UI. I membri degli Attivi consultivi nominano fra i propri componenti un segretario.

XII. Consulte territoriali delle Comunità degli Italiani

Articolo 61

Le singole Comunità degli Italiani possono decidere di dare vita a particolari forme di coordinamento e strutture consultive delle CI a livello territoriale (Consulte delle CI) per sviluppare degli adeguati rapporti di collaborazione e di collegamento necessari per lo sviluppo delle attività e all'affermazione dei bisogni dei connazionali. Tali strutture possono inviare proposte alle Assemblee e agli altri organi statutari e deliberativi delle Comunità degli Italiani e dell'UI, che hanno l'obbligo di discuterle e vagliarle.

Le CI e l'UI, con decisione dei propri organi deliberativi, possono, in casi particolari, attribuire specifici incarichi alle Consulte territoriali.

XIII. Attività economiche

Articolo 62

L'UI può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi della Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della CNI.

L'UI può svolgere attività economiche in prima persona se tale delibera viene emanata dall'Assemblea dell'UI.

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività di cui al comma precedente vengono utilizzati dall'UI esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XIV. Informazione e pubblicità dei lavori

Articolo 63

I lavori dell'UI e di tutti i suoi organismi sono pubblici e la pubblicità dei lavori viene assicurata tramite un'informazione tempestiva, completa e veritiera a tutti i membri dell'UI tramite comunicati pubblici, pubblicazioni sul sito web e la disponibilità a prendere visione di tutti gli atti, decisioni e documenti dell'UI.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico.

XV. Scioglimento dell'UI

Articolo 64

Dopo che gli organismi competenti previsti dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante referendum all'interno dell'UI, è accolta la delibera di cessazione dell'attività dell'UI o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea, della GE e tutti gli altri organi dell'UI.

Gli obblighi e le competenze vengono assunte dal Liquidatore, in conformità alla Legge. Il Liquidatore diviene pertanto l'unico rappresentante dell'UI.

Il Liquidatore svolge le proprie funzioni fino alla conclusione del processo di liquidazione e di cancellazione dell'UI dal registro delle associazioni.

Articolo 65

In caso di scioglimento dell'UI quale soggetto giuridico con lo status di associazione, dal suo patrimonio complessivo sono saldati dapprima gli eventuali debiti e poi le spese di liquidazione, quelle giudiziarie ed amministrative, mentre il resto del patrimonio viene ceduto, se non esistono vincoli di donazione o di altra natura, come segue:

1. Gli immobili, alle Comunità degli Italiani che operano sul territorio dove è situato l'immobile, indistintamente dalla grandezza e dal valore dell'immobile;
2. I mezzi finanziari e il resto del patrimonio, alle Comunità degli Italiani proporzionalmente al numero dei soci delle singole CI.

Con la delibera relativa alla distribuzione del patrimonio, sono stabilite pure le modalità del calcolo del valore del patrimonio che viene ceduto alle CI. Tale delibera è approvata e attuata dal Liquidatore.

XVI. Norme transitorie e finali

Articolo 66

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'UI ed entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto.

Articolo 67

Il Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, viene eletto separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli elettori-soci effettivi maggiorenni delle CI affiliate all'UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell'Unione Italiana.

Se il Presidente dell'Unione Italiana è membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana deve essere membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia e viceversa.

La candidatura a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, deve essere corredata ciascuna da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell'Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell'Unione Italiana residenti in Slovenia.

La circoscrizione elettorale in cui si votano i candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, è rappresentata dall'insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani affiliate all'Unione Italiana.

L'elettore esprime il proprio voto a favore di un candidato a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI. Risulta eletto a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale.

Il conteggio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana. La Commissione Elettorale Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani, proclama l'esito della consultazione elettorale.

Articolo 68

Nel caso in cui scada il mandato agli organi dell'associazione e le nuove elezioni non sono state indette, in conformità all'articolo 27 ed altri del presente Statuto, il Presidente dell'Unione Italiana al quale è scaduto il mandato e/o il Presidente del Comitato dei garanti, d'Appello e il Controllo, al quale è scaduto il mandato, sono autorizzati ad indire le nuove elezioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le nuove elezioni per il Presidente dell'Unione Italiana, per il Presidente della Giunta Esecutiva e per l'Assemblea dell'Unione Italiana vengono svolte alle stesse modalità come se fossero indette nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 69

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità dello Statuto approvato in data .....